

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION

Brussels, 19 March 2012

7812/12

Interinstitutional File: 2011/0243 (COD)

MAR 27 ENV 216 CODEC 702 INST 225 PARLNAT 166

COVER NOTE

from:	Senate of the Republic of Italy
date of receipt:	16 March 2012
to:	General Secretariat of the Council of the European Union
Subject:	Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND
	OF THE COUNCIL on the accelerated phasing-in of double-hull or equivalent
	design requirements for single-hull oil tankers (Recast)
	- Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and
	Proportionality ¹
	doc. 14830/11 MAR 121 ENV 718 CODEC 1548 - COM(2011) 566 final

Delegations will find annexed a copy of the above-mentioned opinion.

Translation(s) of the opinion may be available in English on the Interparliamentary EU information exchange Internet site (IPEX) at the following address: http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/search.do

7812/12 AV/cf 1 DG C I C **E N/IT**

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XVI LEGISLATURA —

Doc. XVIII-bis n. 61

RISOLUZIONE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore SIRCANA)

approvata nella seduta del 7 marzo 2012

SULLA

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULL'INTRODUZIONE ACCELERATA DELLE NORME IN MATERIA DI DOPPIO SCAFO O DI TECNOLOGIA EQUIVALENTE PER LE PETROLIERE MONOSCAFO (RIFUSIONE) (COM(2011) 566 DEF.)

ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 14 marzo 2012

TIPOGRAFIA DEL SENATO (150)

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La Commissione, esaminato l'atto COM(2011) 566 definitivo,

considerato che esso propone una rifusione del regolamento (CE) n. 417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, provvedendo a raccogliere, coordinare ed aggiornare la normativa comunitaria relativa all'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo;

considerato che il regolamento (CE) n. 417/2002, in seguito ai numerosi incidenti con fuoriuscita di petrolio in mare e in seguito al naufragio della petroliera *Prestige*, avvenuto nel novembre del 2002, è stato modificato a più riprese ed in modo sostanziale;

considerata, altresì, la necessità di aggiornare la normativa comunitaria attribuendo alla Commissione europea la possibilità di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) allo scopo di modificare le parti della proposta di regolamento che rinviano alla convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, di cui alla legge 29 settembre 1980, n. 662, e relativi protocolli (MARPOL 73/78) nonché a diverse risoluzioni del Comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO);

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica della proposta è correttamente individuata nell'articolo 100, paragrafo 2, del TFUE secondo cui Parlamento europeo e Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire le opportune disposizioni per la navigazione marittima ed aerea, previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni:

la proposta rispetta il principio di sussidiarietà in quanto l'obiettivo dell'azione proposta non può essere realizzato individualmente dagli Stati membri:

la proposta è conforme al principio di proporzionalità in quanto le novità introdotte appaiono congrue agli obiettivi che si intendono perseguire;

nel merito, per quanto riguarda la delega di potere conferita alla Commissione europea per modificare i rinvii della proposta di regolamento alle regole della convenzione internazionale MARPOL 73/78 e alle risoluzioni del Comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), al fine di allinearli alle eventuali modifiche di tali regole e risoluzioni, non si rilevano particolari problemi concernenti la «non essenzialità» degli elementi oggetto di delega, ai sensi dell'articolo 290 del TFUE.

€ 1,00